
Avviso d'Istruttoria Pubblica per la co-progettazione per la gestione del Giardino Condiviso denominato La Chiocciola – Via Pontida

Attuazione della deliberazione di Giunta comunale del 28 luglio 2026, n. 144

Sommario

A)	Stato del documento	4
B)	Finalità	4
B.1)	Premessa	4
B.2)	Le azioni	4
B.3)	Scopo specifico dell'Avviso	5
C)	Obiettivi	5
D)	Requisiti di partecipazione.....	6
D.1)	Enti del Terzo Settore Ammessi.....	6
D.2)	Requisiti minimi di partecipazione	6
E)	Fasi e tempi del procedimento.....	7
E.1)	Fasi del procedimento.....	7
E.2)	Responsabilità del procedimento	8
E.3)	Selezione dei soggetti.....	8
E.3.1)	Modalità di partecipazione	8
E.3.2)	Chiarimenti	8
E.3.3)	Istruttoria preliminare	8
E.3.4)	Commissione di valutazione	11
E.3.5)	Svolgimento delle operazioni	12
E.4)	Attività di co-progettazione.....	12
E.5)	Convenzione.....	12
F)	Risorse	14
F.1)	Risorse finanziarie	14
F.2)	Risorse immobiliari	14
F.3)	Altre risorse	16
G)	Verifiche e controlli	16
G.1)	Controlli sui requisiti.....	16
G.2)	Aggiornamento delle informazioni.....	16
G.3)	Cause di risoluzione	16
H)	Trattamento dei dati personali	17
H.1)	Trattamento per la procedura di co-progettazione.....	17

H.2)	Trattamento dei dati nell'attuazione	17
I)	Appendice normativa	19
I.1)	Inquadramento.....	19
I.2)	Le linee guida ministeriali sulla co-progettazione	21

A) Stato del documento

Lo stato del documento in termini di validità e aggiornamento è il seguente:

n. revisione	Data	Descrizione	Riferimento pagine
00	29/07/2026	Prima emissione	Tutte

B) Finalità

B.1) Premessa

Con deliberazione di Giunta comunale del 28 luglio 2026, n. 144 è stato approvato il documento *“Linee di indirizzo per la co-progettazione e gestione dell’area denominata “Giardino Condiviso La Chiocciola”*”.

Questo documento definisce gli obiettivi generali e specifici dell’Amministrazione, i criteri, le modalità di selezione dei soggetti con cui attivare la co-progettazione e le modalità attuative.

B.2) Le azioni

La procedura attivata con il presente atto è finalizzata all’individuazione di soggetti a cui concedere la gestione, a titolo gratuito, dell’area denominata “Giardino Condiviso La Chiocciola” situata in Via Pontida in Rho.

L’Amministrazione Comunale, con la presente procedura, intende perseguire le seguenti finalità strategiche:

- a) Mantenere nella città un giardino condiviso, ossia uno spazio messo a disposizione della cittadinanza per svilupparne attivazione e protagonismo in ambito agro rurale e in particolare:
 - I. attivare e coinvolgere i cittadini per realizzare attività di piccola agricoltura sostenibile e di cura del verde di uno spazio comune;
 - II. realizzare corsi e attività informative e formative per la cittadinanza su tematiche ambientali;
 - III. coinvolgere persone svantaggiate e fragili;
- b) Realizzare eventi ludico culturali in ambito ambientale;
- c) Coinvolgere le scuole in percorsi ed incontri educativi e socializzanti;
- d) Assicurare la fruizione dello spazio in giorni e orari di apertura definiti, con presenza di personale/volontari.

Le attività indicate corrispondono ad una parte delle attività di interesse generale che le Associazioni ed Enti del Terzo Settore possono esercitare ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

In particolare, le attività sono riconducibili all’art. 5, comma 1 lettere i) e s) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

“i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni.”

La peculiarità di queste finalità richiede che gli Enti del Terzo Settore selezionati siano particolarmente radicati nel territorio di Rho o che comunque abbiano una buona conoscenza del territorio.

B.3) Scopo specifico dell'Avviso

Scopo principale di questo documento è selezionare uno o più Enti del Terzo Settore (ETS) con cui co-progettare e realizzare la gestione dell'area denominata “Giardino Condiviso La Chiocciola”.

L'individuazione dell'Ente del Terzo Settore con cui sviluppare una co-progettazione avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, nel rispetto degli obiettivi stabiliti dall'Amministrazione comunale con la citata deliberazione di Giunta comunale del 28 luglio 2026 n. 144.

La Convenzione che sarà stipulata con l'Ente individuato dal presente avviso e con cui si procederà alla co-progettazione, avrà durata di sei anni a partire dalla data dell'entrata in vigore della medesima.

Questo documento definisce gli obiettivi generali e specifici dell'Amministrazione, i criteri, le modalità di selezione dei soggetti con cui attivare la co-progettazione e le modalità attuative.

C) Obiettivi

Gli obiettivi perseguiti possono essere distinti in quattro aree:

- AREA CULTURALE: avvicinare le persone e le famiglie ad attività culturali in ambiente;
- AREA AMBIENTALE: promuovere percorsi utili a far crescere la sostenibilità ambientale;
- AREA EDUCATIVA: sviluppare forme di “outdoor education” e interventi a favore delle scuole;
- AREA SOCIALE: promuovere attività che coinvolgono persone fragili

A queste quattro aree, se ne aggiunge una quinta trasversale:

- AREA PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO: promuovere la sensibilizzazione dei cittadini verso il volontariato e, in particolare, il volontariato impegnato in patti di collaborazione o cittadinanza attiva per la cura di luoghi pubblici e aperti al pubblico.

Le attività specifiche e gli indicatori di misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi potranno essere riviste, integrate e meglio dettagliate nell'ambito del processo di co-progettazione attivato con questo Avviso, approfittando dell'apporto che i soggetti selezionati saranno in grado di offrire in termini di conoscenza dei bisogni del target, di competenze tecniche e organizzativo-gestionali dei servizi e di capacità creative, ideative e progettuali degli interventi.

D) Requisiti di partecipazione

D.1) Enti del Terzo Settore Ammessi

Possono partecipare gli Enti del Terzo Settore disciplinati dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ad esclusione delle imprese sociali.

Fra gli ETS ammessi rientrano le cooperative sociali e i loro consorzi, disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381.

L'ETS deve svolgere la propria attività in uno dei campi indicati dall'art. 5 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il requisito sarà comprovato producendo lo statuto o gli atti fondamentali da cui risulti che l'ente opera nei campi d'azione richiesti, ossia quelli indicati dall'art. 5, comma 1 lettere i) e s) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

Sono esclusi dal novero dei soggetti che possono essere coinvolti in questo percorso di co-progettazione:

- le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
- le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro;
- gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dagli enti di cui ai precedenti punti.

D.2) Requisiti minimi di partecipazione

I soggetti ammessi alla procedura di co-progettazione dovranno essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

Requisiti di ordine generale

- Insussistenza di una delle cause di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del decreto legislativo del 31 marzo 2023, n.36 (impossibilità a contrarre con la Pubblica Amministrazione);
- tutto il personale impiegato nelle attività con minori non deve aver riportato condanne /non deve aver patteggiato con riferimento alla legge 38/2006 e con riferimento ai reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquiesse 609-undecies del Codice penale;
- non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con il Comune di Rho da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultime ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

Le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023, dovranno essere rese dal legale rappresentante del candidato, o da soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza, per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 94, comma 3, del decreto legislativo n. 36/2023 (impossibilità a contrarre con la Pubblica Amministrazione).

Nel caso in cui gli Enti del Terzo Settore intendano partecipare in raggruppamento o comunque con una forma di partenariato, ogni ente del terzo settore deve possedere i requisiti di ordine generale.

Questa disposizione si applica anche nel caso in cui la forma con cui enti del terzo settore intendono partecipare sia il consorzio.

Requisiti tecnico-professionali:

- aver gestito nell'ultimo triennio attività analoghe a quelle oggetto di co-progettazione, indipendentemente dalla forma del rapporto giuridico (contratto di appalto, convenzione, proprietà ecc.) per un valore economico almeno pari a quindicimila euro medie annue
- aver ottenuto negli ultimi tre anni almeno un finanziamento pubblico o privato a seguito di bando per attività analoghe a quelle oggetto di co-progettazione.

Nel caso in cui gli enti del terzo settore intendano partecipare in raggruppamento o comunque con una forma di partenariato, i requisiti minimi di partecipazione sono posseduti dal raggruppamento / partenariato nel loro complesso. Tale regola vale anche per la forma consortile.

E) Fasi e tempi del procedimento

E.1) Fasi del procedimento

Nel rispetto delle indicazioni contenute nel decreto ministeriale 31 marzo 2021 n.72 le fasi del procedimento di co-progettazione sono le seguenti:

Prima fase:

- Avvio del procedimento con atto del dirigente della P.A.;
- Pubblicazione dell'avviso e dei relativi allegati;
- Selezione dei soggetti;

Seconda fase:

- Svolgimento delle sessioni di co-progettazione;
- Conclusione della procedura ad evidenza pubblica;

Terza fase:

- Sottoscrizione della convenzione ed avvio degli interventi.

Nel rispetto delle indicazioni contenute nel decreto del Direttore generale Famiglia, conciliazione, integrazione e solidarietà sociale del 28 dicembre 2011, n. 12884 *«Indicazioni in ordine alla procedura di co-progettazione fra comune e soggetti del terzo settore per attività e interventi innovativi e sperimentali nel settore dei servizi sociali»*, la prima fase sarà finalizzata alla selezione dei soggetti con cui sviluppare le attività di co-progettazione.

La terza fase è naturalmente subordinata alla positiva conclusione della seconda. Pertanto, la terza fase non è obbligatoria e vincolante per le parti (Comune ed ETS) potendo il procedimento concludersi senza che si giunga alla sottoscrizione della convenzione.

E.2) Responsabilità del procedimento

La responsabilità del procedimento è attribuita all'Area 2 Servizi alla Persona, ai sensi e per gli effetti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il responsabile del procedimento è il direttore dell'Area 2, dott. Francesco Reina.

E.3) Selezione dei soggetti

E.3.1) Modalità di partecipazione

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre **lunedì 8 settembre 2026, alle ore 12.00**, tramite spedizione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: **pec.protocollo.comunerho@legalmail.it**;

La domanda dovrà essere presentata utilizzando il modulo predisposto per questo specifico avviso (Allegato A), avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta e tutta la documentazione utile all'applicazione dei criteri selettivi. Oltre al modulo, **è necessario compilare il format progettuale sintetico** (Allegato B) predisposto per questo specifico avviso.

In particolare, il candidato dovrà allegare una proposta progettuale tecnica di massima che ripercorra le voci previste nei criteri selettivi. La proposta dovrà tenere conto delle azioni generali perseguite con il documento approvato con deliberazione di Giunta comunale del 10/12/2024, n. 199.

È possibile chiedere un sopralluogo per visionare l'area del "Giardino Condiviso La Chiocciola" facendone richiesta via mail al Responsabile del procedimento entro il giorno **31 agosto 2026**. Il sopralluogo potrà essere svolto sino al termine di scadenza dell'avviso.

E.3.2) Chiarimenti

Le informazioni su questo Avviso possono essere richieste al Responsabile del procedimento ai seguenti contatti:

posta elettronica certificata: pec.protocollo.comunerho@legalmail.it

posta elettronica ordinaria: direzione.area2@comune.rho.mi.it,
unitaoperativa.famiglia@comune.rho.mi.it

telefono: 02 93332395 – 02 93332517

I candidati possono chiedere chiarimenti scritti, entro e non oltre il giorno **31 agosto 2026**, indirizzando al Responsabile del procedimento una specifica richiesta via posta elettronica all'indirizzo: direzione.area2@comune.rho.mi.it

Descrizione	Scadenza Data	Paragrafo di riferimento
Richiesta sopralluogo	31 agosto 2026	E.3.1)
Richieste chiarimenti	31 agosto 2026	E.3.2)
Presentazione progetto	8 settembre 2026	E.3.1)

E.3.3) Istruttoria preliminare

Il Responsabile del procedimento cura l'istruttoria preliminare verifica:

- il rispetto della scadenza di presentazione della domanda e dei relativi allegati indicati nell'Avviso pubblico;
- il rispetto dei requisiti di ammissibilità e partecipazione previsti da questo Avviso;
- la completezza della documentazione e il corretto utilizzo della modulistica.

Il Responsabile del procedimento comunica l'esito della valutazione preliminare e può richiedere integrazioni documentali o chiarimenti.

L'ammissibilità è comunicata ai partecipanti con comunicazioni elettroniche.

La commissione di valutazione esclude i progetti se accerta il mancato rispetto dei requisiti indicati al paragrafo precedente.

Per la selezione dell'ente con cui sviluppare la co-progettazione la Commissione di valutazione avrà a disposizione complessivamente cento punti che saranno attribuiti alle proposte progettuali sulla base dei seguenti criteri:

- qualità della proposta progettuale presentata: max 60 punti;
- costi e co-finanziamento: max 20 punti;
- esperienza nella gestione di giardini o spazi condivisi: max 20 punti.

Questi criteri generali sono ulteriormente specificati nei seguenti criteri selettivi:

Voce	Sub voce	Descrizione e tipologia	Punti max
A) qualità della proposta progettuale presentata	(a1) qualità del progetto di gestione del Giardino condiviso, con particolare riferimento agli obiettivi stabiliti con l'avviso pubblico	Tipologia Discrezionale (D) Valutazione del progetto e delle modalità operative gestionali rispetto agli obiettivi e alle finalità della co-progettazione	30
	(a2) Impatto del progetto in termini di collaborazione con altri enti del terzo settore, con altre realtà cittadine, pubbliche o private	Tipologia Discrezionale (D) Rapporti di collaborazione partnership sviluppate con altri enti pubblici e privati e territoriali negli interventi proposti	15
	(a3) attività di monitoraggio e valutazione dei risultati e, per quanto possibile, degli esiti nonché della possibilità di diffondere in termini di modello le soluzioni sperimentate	Tipologia Discrezionale (D) Valutazione delle attività di monitoraggio e valutazione proposte	15
B) costi e co-finanziamento	(b1) costi espressi nel piano dei conti del progetto	Tipologia Discrezionale (D) Valutazione dei costi delle attività che si intende realizzare nella co-progettazione. I costi devono essere espressi con adeguato dettaglio delle diverse componenti. Il punteggio è valutato discrezionalmente tenendo conto	15

		della coerenza dei costi proposti con le finalità dell'Avviso e della co-progettazione Il costo del personale deve essere coerente con quanto previsto dal Contratto Nazionale di categoria.	
	(b2) co-finanziamento assicurato dal proponente attraverso il mantenimento a proprio carico di costi e/o attraverso la realizzazione di interventi migliorativi sull'area interessata	Tipologia Tabellare (T) Attribuzione del punteggio secondo questo schema: punti 5 se il valore del co-finanziamento è maggiore del 10% del totale dei costi punti 4 se il valore del co-finanziamento è compreso tra 8% e 9,99 % del totale dei costi punti 3 se il valore del co-finanziamento è compreso tra 6,00% e 7,99% del totale dei costi punti 2 se il valore del co-finanziamento è compreso tra 4,00% e 5,99% del totale dei costi punti 1 se il valore del co-finanziamento è compreso tra 2,00% e 3,99% del totale dei costi punti 0 il valore del co-finanziamento è inferiore al 2,00% del totale dei costi	5
C) esperienza negli interventi relativi alla gestione di giardini o spazi condivisi	(c1) anni di esperienza nella gestione di giardini o spazi condivisi	Tipologia tabellare (T) Punti 10 per esperienza di gestione di cinque o più anni; punti 4 per esperienza di quattro anni; punti 3 per esperienza di tre anni; punti 2 per esperienza di due anni; punti 1 per esperienza di un anno; punti 0 per periodo inferiore all'anno	10
	(c2) numero di volontari di cui il soggetto gestore dispone per gli interventi	Tipologia Tabellare (T) Consistenza numerica dei volontari: da 1 a 5 volontari: punti 4 da 5 a 10 volontari: punti 6	10

		da 11 a 15 volontari punti 8 oltre a 15 volontari punti 10	
--	--	---	--

Tabella 1 - Criteri di attribuzione dei punteggi

* La voce B (b) va riferita a risorse, beni e strumenti collegati e correlati con le attività progettuali proposte dal candidato.

Il complesso dei punteggi sulle componenti qualitative (A e C) ammonta a 80 punti.

Il complesso dei punteggi sulle componenti economiche (B) è pari 20 punti.

Con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Con la lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione della proposta o mancata proposta di quanto specificamente richiesto.

Metodo per i criteri T (tabellari): punteggio assoluto attribuito in funzione dello specifico valore raggiunto dall’offerta.

Metodo per i criteri D (discrezionali): aggregativo-compensatore, attribuendo i relativi coefficienti, variabili tra zero ed uno, discrezionalmente da parte dei singoli commissari. Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.

I commissari attribuiranno i coefficienti sulla base di questo metodo:

Descrittore	Coefficiente
Ottimo	1
Più che buono	0,9
Buono	0,8
Più che adeguato	0,7
Adeguito	0,6
Non adeguato	0,5
Scarso	0,4

Tabella 2 - Coefficienti descrittivi

Non saranno svolte riparametrazioni per la presenza in tutte le macro-voci di criteri tabellari.

E.3.4) Commissione di valutazione

La commissione di valutazione è nominata, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle proposte ed è composta da un numero dispari di n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto della co-progettazione.

La commissione è responsabile della valutazione delle proposte progettuali presentate dai concorrenti nella fase A e fornisce ausilio al Responsabile del procedimento.

E.3.5) Svolgimento delle operazioni

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione di valutazione.

La commissione, in seduta pubblica, procederà all'apertura della proposta progettuale ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti da questo Avviso.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle proposte progettuali e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri indicati in questo Avviso.

La commissione non procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al paragrafo precedente.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi già riparametrati attribuiti alle singole proposte progettuali.

Sarà formata la graduatoria in ordine decrescente, dal punteggio più alto al più basso.

Sarà selezionato ed invitato ai tavoli di co-progettazione il progetto che avrà conseguito il miglior punteggio complessivo, con un minimo di 60 punti complessivi.

A parità di punteggio complessivo sarà selezionato il progetto con il miglior punteggio derivante dalla somma dei criteri A e C.

In caso di ulteriore parità, sarà selezionato il progetto con il miglior punteggio derivante dalla somma dei criteri A.

In caso di ulteriore parità, si procederà mediante sorteggio.

E.4) Attività di co-progettazione

Concluse le operazioni di selezione del soggetto con cui sviluppare la co-progettazione, il RUP avvierà la fase vera e propria di co-progettazione.

Prendendo a riferimento il progetto selezionato, sarà avviata la valutazione e discussione critica in una o più sedute, anche con lo scopo di definire eventuali variazioni ed integrazioni coerenti con i programmi del Comune di Rho.

Saranno quindi definiti, congiuntamente con il soggetto individuato, il progetto finale degli interventi e gli aspetti esecutivi, nel rispetto del limite di finanziamento erogabile indicato in questo Avviso.

Le attività di co-progettazione saranno riportate in uno o più verbali, a cura del RUP.

E.5) Convenzione

Nel rispetto delle indicazioni contenute nel decreto del Direttore generale Famiglia, conciliazione, integrazione e solidarietà sociale del 28 dicembre 2011, n. 12884 «Indicazioni in ordine alla procedura di co-progettazione fra comune e soggetti del terzo settore per attività e interventi innovativi e sperimentali nel settore dei servizi sociali», la terza fase è finalizzata alla stipulazione di una convenzione con i soggetti selezionati.

La convenzione dovrà contenere necessariamente almeno i seguenti elementi:

- OGGETTO
- PROGETTAZIONE CONDIVISA
- DURATA

- DIREZIONE, GESTIONE E ORGANIZZAZIONE
- FORMAZIONE
- IMPEGNI DEI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE
- IMPEGNI DEL COMUNE
- IMPEGNI ECONOMICO-FINANZIARI E MODALITA' DI PAGAMENTO
- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI (ove applicabile)
- INADEMPIMENTI – RISOLUZIONE
- CAUZIONE
- CONTROVERSIE
- CLAUSOLA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La durata della convenzione non potrà superare i 6 anni.

La convenzione disciplina l'eventuale erogazione del contributo a finanziamento delle attività progettuali per i periodi afferenti alla durata temporale della Convenzione, sulla base delle risorse stanziare annualmente dall'Amministrazione comunale a sostegno del Giardino Condiviso.

La rendicontazione dei contributi erogati e dei costi di progetto dovrà avvenire nel rispetto delle regole di rendicontazione che saranno definite al termine del processo di co-progettazione.

La cauzione definitiva che il soggetto dovrà effettivamente prestare sarà calcolata a seguito della fase di progettazione, in proporzione alla durata e al valore effettivo delle risorse pubbliche messe a disposizione.

Nello sviluppo dei contenuti della convenzione si terrà conto delle indicazioni offerte dalle Linee guida nazionali e regionali che prevedono che la convenzione contenga:

- la durata del partenariato;
- gli impegni comuni e quelli propri di ciascuna parte, incluso il rispetto della disciplina vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il quadro economico risultante dalle risorse, anche umane, messe a disposizione dalla PA e da quelle offerte dagli ETS nel corso del procedimento;
- le eventuali garanzie e coperture assicurative richieste agli ETS (tenuto conto della rilevanza degli impegni e delle attività di progetto);
- le eventuali sanzioni e le ipotesi di revoca del contributo a fronte di gravi irregolarità o inadempimenti degli ETS;
- la disciplina in ordine alla VIS (valutazione di impatto sociale) per come risultante dagli atti della procedura;
- i termini e le modalità della rendicontazione delle spese;
- i limiti e le modalità di revisione della convenzione, anche a seguito dell'eventuale riattivazione della co-progettazione;
- la disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in applicazione della disciplina vigente.

F) Risorse

F.1) Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie ordinarie per l'ente gestore saranno rappresentate dal contributo pubblico assicurato dal Comune di Rho a sostegno del progetto nel limite di euro 19.000,00 annui, da stanziare con apposito atto deliberativo di Giunta comunale e da iscrivere nel bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento.

L'ETS potrà erogare a pagamento servizi e interventi, anche di tipo laboratoriale, al fine di assicurare la sostenibilità del progetto nel tempo elaborare. L'ETS elaborerà al riguardo una proposta tariffaria che sarà oggetto esame in fase di co-progettazione.

F.2) Risorse immobiliari

Per la realizzazione dell'azione, il Comune di Rho metterà a disposizione l'area già allestita a Giardino Condiviso.

L'area è accatastata come segue:

- a. Catasto Terreni Foglio 15, Particella 240 (Allegato 3);
- b. Catasto Terreni Foglio 15, Particella 241 (Allegato 4);
- c. Catasto Terreni Foglio 15, Particella 242 (Allegato 5);
- d. Catasto Terreni Foglio 15, Particella 243 (Allegato 6);
- e. Catasto Terreni Foglio 15, Particella 263 (Allegato 7);
- f. Catasto Terreni Foglio 15, Particella 265 (Allegato 8);
- g. Catasto Terreni Foglio 15, Particella 268 (Allegato 9);
- h. Catasto Terreni Foglio 15, Particella 270 (Allegato 10);
- i. Catasto Terreni Foglio 15, Particella 271 (Allegato 11);
- j. Catasto Terreni Foglio 15, Particella 274 (Allegato 12);
- k. Catasto Terreni Foglio 15, Particella 275 (Allegato 13);

L'area è:

- a) Recintata e comprensiva di accesso carraio e di accessi pedonali su ogni lato;
- b) Dotata di punto acqua e dell'allaccio elettrico comprensivo dell'allaccio alle relative reti;
- c) Dotata di una tensostruttura di circa m. 4,00 x 12,00;
- d) Dotata di un box in lamiera zincata per il ricovero degli attrezzi delle dimensioni di circa (2,60 x 5,00ml);

Nell'area sono stati realizzati:

- a) Un orto sinergico, rialzato a forma di spirale/chiocciola;
- b) Un'area a frutteto;
- c) Un campo agricolo frumento (a rotazione);
- d) Un campo agricolo mais (a rotazione);
- e) Un'area Compost;

- f) N. 5 Fontanelle;
- g) Un impianto di irrigazione orto e frutteto;
- h) Varie piantumazioni.

Nel rispetto delle Linee guida ministeriali in materia di co-progettazione, il Comune di Rho ha ricostruito il valore d'uso del bene.

Ai fini di questo Avviso, il valore d'uso del bene è identificato considerando le seguenti stime:

Il valore d'uso del bene immobile messo a disposizione dall'Amministrazione è stimato in 1.575,00 euro annui, calcolato mediante metodo comparativo di mercato con riferimento ai valori OMI della zona catastale di appartenenza (zona D1 – Rho Periferia/Mazzo Milanese, fascia suburbana), integrato dalla stima del valore residuo delle migliorie e dotazioni impiantistiche presenti sull'area (tensostruttura ~48 mq, box attrezzi ~13 mq, impianto irriguo, recinzione, piantumazioni), applicando un tasso di rendimento del 2,5% al valore patrimoniale complessivo stimato in 63.000,00 euro (terreno: circa 5.100 mq × euro 10/mq = 51.000; dotazioni a valore residuo 50%: 12.000 euro). Il valore complessivo per la durata della Convenzione (6 anni) è pari a 9.450,00 euro.

Nell'ambito della definizione della co-progettazione, la risorsa immobiliare sarà messa a disposizione gratuitamente, mantenendo in capo al Comune di Rho una parte degli oneri per la manutenzione straordinaria, salve eventuali migliorie a carico del soggetto, ivi compreso eventuali arredi e attrezzature aggiuntive.

Il Comune di Rho manterrà a proprio carico gli oneri relativi all'esecuzione delle manutenzioni straordinarie solo limitatamente ai seguenti aspetti:

- a) recinzione perimetrale;
- b) copertura di tutte le strutture assegnate;
- c) reti dei servizi tecnologici: fognaria, gas, acqua, fognatura, energia elettrica, teleriscaldamento ove presenti, fatta esclusione dei manufatti afferenti ai punti di prelievo;

Per quanto riguarda l'irrigazione, il Comune cercherà di attivare l'irrigazione di faglia già predisposta ma sarà possibile prevedere l'intervento come miglioria da parte dell'ETS.

Per quanto riguarda i servizi igienici, il Comune si impegna a valutare una soluzione maggiormente stabile rispetto all'utilizzo di toilette a noleggio. L'ETS dovrà tenere provvisoriamente nei costi gestionale dell'onere del noleggio di toilette idonee.

L'ETS dovrà assicurare la manutenzione ordinaria:

A titolo esemplificativo si riportano una serie di interventi di manutenzione ordinaria ricorrenti:

- a) gestione impianti d'irrigazione e innaffiature;
- b) interventi di integrazione e ripristino dei manti erbosi;
- c) pulizia del manto erboso dalla eventuale presenza di rifiuti abbandonati al suolo;
- d) potatura degli arbusti;
- e) potatura delle siepi;
- f) diserbo dei percorsi pedonali e delle superfici pavimentate;
- g) raccolta e smaltimento delle foglie cadute dagli alberi;

- h) potatura degli alberi;
- i) interventi fitosanitari;
- j) interventi di disinfestazione;
- k) manutenzione ordinaria dei camminamenti.

Nella Convenzione saranno definiti puntualmente i rispettivi oneri, anche al fine di garantire la sostenibilità nel tempo degli interventi.

In ogni caso, l'Amministrazione continuerà a farsi carico del pagamento delle utenze attive o da attivare secondo necessità.

F.3) Altre risorse

L'Amministrazione comunale potrà mettere a disposizione, qualora disponibili, ulteriori risorse strumentali a supporto delle attività progettuali, da individuare e concordare in sede di co-progettazione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e collaborazione sanciti dall'art. 55 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

In aderenza al principio di collaborazione sussidiaria posto a fondamento della co-progettazione, per la realizzazione delle finalità e degli obiettivi degli interventi, gli Enti del Terzo Settore metteranno a disposizione proprie risorse strumentali, umane e finanziarie, individuate nella proposta progettuale.

G) Verifiche e controlli

G.1) Controlli sui requisiti

Il responsabile del procedimento può disporre controlli, anche a campione, sul possesso e sul mantenimento dei requisiti di ammissibilità e di partecipazione.

La perdita dei requisiti o le false dichiarazioni rese comportano l'esclusione dalle fasi di selezione (prima fase), co-progettazione (seconda fase) e stipulazione della convenzione (terza fase).

Qualora la Convenzione sia già stata stipulata, questa sarà risolta.

Il Comune di Rho potrà decidere di attivare la co-progettazione con altri candidati, secondo l'ordine della graduatoria approvata.

G.2) Aggiornamento delle informazioni.

Quando il soggetto selezionato subisce trasformazioni o modifica atti e informazioni rilevanti, ne dà comunicazione al responsabile del procedimento entro trenta giorni dall'avvenimento dei fatti o dal compimento degli atti.

Sono considerate certamente rilevanti le modifiche statutarie, il cambiamento del legale rappresentante, le modifiche degli organi di amministrazione, la migrazione in altra sezione del Registro unico nazionale.

G.3) Cause di risoluzione

Costituiscono causa di esclusione o di risoluzione della convenzione:

- il mancato possesso o la falsa dichiarazione in ordine ai requisiti previsti dal paragrafo C);

- la cancellazione dell'ente dal Registro unico nazionale degli enti del terzo settore;
- la violazione di disposizioni di bandi o il comportamento fraudolento o scorretto che possano aver determinato la perdita di finanziamenti pubblici e privati;
- fatti o azioni commesse nell'esecuzione di progetti di partenariato, di co-progettazioni o altri appalti che abbiano comportato l'irrogazione di sanzioni penali, amministrative, tributarie o il risarcimento di un danno in capo all'ente interessato, ad un altro partner o al Comune di Rho.

H) Trattamento dei dati personali

H.1) Trattamento per la procedura di co-progettazione

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 la richiesta e il trattamento dei dati dei partecipanti sono finalizzate allo svolgimento delle attività di selezione e co-progettazione.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;

La conseguenza di un eventuale rifiuto consiste nell'esclusione dalla partecipazione alla procedura selettiva e nell'impossibilità di eseguire validamente la convezione.

I soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono:

- il personale comunale implicato nel procedimento;
- gli eventuali partecipanti alla procedura selettiva;
- ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241;
- altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni rese e per ogni controllo previsto dalla legislazione vigente.

I diritti dell'interessato sono quelli previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e dal Regolamento (UE) 2016/679.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Rho nella persona del Sindaco pro tempore che ha designato, con decreto 16 agosto 2022, n. 51, quale delegato al trattamento specifico il dott. Francesco Reina, Dirigente dell'Area 2 Servizi alla Persona.

H.2) Trattamento dei dati nell'attuazione

Ai fini dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con la stipulazione della convenzione gli Enti del Terzo Settore selezionati saranno nominati Responsabili del Trattamento dei dati per le attività collegate con l'esecuzione del progetto.

Gli Enti avranno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Gli Enti responsabili del trattamento non ricorreranno a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica del titolare del trattamento o suo designato.

Gli Enti responsabili del trattamento dovranno:

- garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza, documentando tale impegno al Comune di Rho;
- adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679;
- assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento (UE) 2016/679, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento (UE) 2016/679;
- restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e conservare copia dei dati solo al fine di tutelare la propria posizione giuridica da eventuali richieste di risarcimento di danni provocati nel corso dell'esecuzione della convenzione e/o per finalità assicurative, per finalità di difesa/intervento in eventuali giudizi penali promossi per fatti occorsi durante l'esecuzione contrattuale; il tempo di conservazione non potrà essere superiore a dieci anni, e comunque non oltre il termine di prescrizione civile o penale applicabile; al termine del periodo legale di conservazione massima, gli Enti dovranno dare comunicazione dell'avvenuta cancellazione dei dati al Comune di Rho, anche a convenzione scaduta;
- mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti da questo articolo e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.
- Sarà possibile anche addivenire alla stipulazione di un accordo di Contitolarità di trattamento dei dati ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679.

I) Appendice normativa

I.1) Inquadramento

L'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che:

“ 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.”

L'art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131 ha rafforzato la valenza della norma appena citata: “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni e Comunità montane favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. In ogni caso, quando sono impiegate risorse pubbliche, si applica l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.”.

L'art. 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 prevede che:

”1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.

2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.

3. La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2.

4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner.”

La nuova normativa rinforza la centralità della co-progettazione tra enti pubblici ed enti del terzo settore, richiedendo il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento.

Regione Lombardia aveva già definito un proprio modello regolatorio per la co-progettazione.

Il decreto del Direttore Generale Famiglia, conciliazione, integrazione e solidarietà sociale del 28 dicembre 2011, n. 12884, avente ad oggetto «Indicazioni in ordine alla procedura di co-progettazione fra comune e soggetti del terzo settore per attività e interventi innovativi e sperimentali nel settore dei servizi sociali» è tuttora un documento valido di riferimento per lo sviluppo della co-progettazione.

Le indicazioni regionali sono in gran parte compatibili con la sopravvenuta disciplina nazionale recata dall'art. 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Pertanto, appare oggi in via di superamento, almeno sul piano dottrinale, quella opinione che poneva il Codice del Terzo Settore in posizione subordinata al Codice dei Contratti.

La sentenza della Corte costituzionale del 26 giugno 2020, n. 131 ha aperto infatti una nuova via per la relazioni tra il Codice del Terzo Settore e l'allora vigente Codice dei Contratti ex decreto legislativo 50/2016.

Si legge nella motivazione della decisione: "Il citato art. 55, che apre il Titolo VII del CTS, disciplinando i rapporti tra ETS e pubbliche amministrazioni, rappresenta dunque una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall'art. 118, quarto comma, Cost. Quest'ultima previsione, infatti, ha esplicitato nel testo costituzionale le implicazioni di sistema derivanti dal riconoscimento della «profonda socialità» che connota la persona umana (sentenza n. 228 del 2004) e della sua possibilità di realizzare una «azione positiva e responsabile» (sentenza n. 75 del 1992): fin da tempi molto risalenti, del resto, le relazioni di solidarietà sono state all'origine di una fitta rete di libera e autonoma mutualità che, ricollegandosi a diverse anime culturali della nostra tradizione, ha inciso profondamente sullo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese. Prima ancora che venissero alla luce i sistemi pubblici di welfare, la creatività dei singoli si è espressa in una molteplicità di forme associative (società di mutuo soccorso, opere caritatevoli, monti di pietà, ecc.) che hanno quindi saputo garantire assistenza, solidarietà e istruzione a chi, nei momenti più difficili della nostra storia, rimaneva escluso. Si è identificato così un ambito di organizzazione delle «libertà sociali» (sentenze n. 185 del 2018 e n. 300 del 2003) non riconducibile né allo Stato, né al mercato, ma a quelle «forme di solidarietà» che, in quanto espressive di una relazione di reciprocità, devono essere ricomprese «tra i valori fondanti dell'ordinamento giuridico, riconosciuti, insieme ai diritti inviolabili dell'uomo, come base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente» (sentenza n. 309 del 2013). È in espressa attuazione, in particolare, del principio di cui all'ultimo comma dell'art. 118 Cost., che l'art. 55 CTS realizza per la prima volta in termini generali una vera e propria procedimentalizzazione dell'azione sussidiaria (...)"

Il nuovo codice dei contratti pubblici, decreto legislativo del 31 marzo 2023 n. 36/2023, rappresenta un chiaro passo verso nuove modalità di attuazione dell'azione amministrativa. Nello specifico, l'articolo 6 stabilisce che *"In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017"*.

L'apertura del nuovo codice verso i rapporti con il Terzo Settore dirama le tensioni applicative preesistenti tra il vecchio Codice dei contratti pubblici (d.lgs 50/2016) e il Codice del Terzo Settore (d.lgs 117/2017). Le interpretazioni tra i due codici sono state oggetto di grande dibattito: in particolare, nel 2018 il Consiglio di Stato ha espresso il parere n. 2052 su richiesta dell'ANAC, riguardo la normativa applicabile ai contratti pubblici alla luce dei nuovi codici. Il CdS ha concluso che, nel rispetto delle norme europee in tema di concorrenza, alle procedure di affidamento dei servizi sociali previste dal Codice del Terzo settore non sono applicabili le disposizioni del Codice dei contratti pubblici quando prive di carattere selettivo – quindi non tese all'affidamento del servizio, come nel caso dell'accreditamento – o quando sono offerte in forma integralmente gratuita – in questo caso è prevedibile un rimborso spese di natura specifica e non forfettaria. Al contrario, la concorrenza deve essere tutelata se il servizio è svolto in forma onerosa, la quale ricorre anche quando il rimborso spese previsto è di tipo forfettario. Un passaggio fondamentale del parere in questione è quello in cui il Consiglio di Stato specifica che, in caso di ricorso a modalità di affidamento escluse dal Codice dei contratti pubblici, l'Amministrazione affidataria deve puntualmente specificare le motivazioni di tale scelta. Questa posizione del CdS mostra, chiaramente, come sia preferito il ricorso al Codice dei contratti pubblici, nel rispetto delle norme europee sulla concorrenza.

Le sollecitazioni della Corte costituzionale di cui alla sentenza 131/2020 sono state accolte di fatto dal nuovo Codice, che all'articolo 6 ribadisce come principio di carattere generale la separazione tra disciplina dei contratti pubblici e gli strumenti individuati dal Codice del Terzo settore.

Il successivo articolo 7 ribadisce l'autonomia organizzativa delle pubbliche amministrazioni quando al comma 1 stabilisce che "Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea".

Entrambi gli articoli, quindi, delineano la chiara possibilità per le pubbliche amministrazioni di favorire modelli organizzativi di amministrazione condivisa con gli enti del Terzo settore.

I modelli organizzativi dell'amministrazione condivisa devono essere applicati nel rispetto dei principi amministrativi del pari trattamento, della trasparenza e del principio del risultato. L'articolo 6 introduce il principio del risultato, il quale viene disciplinato all'articolo 1 del nuovo codice. Il comma 3 delimita l'applicazione di tale principio ai contratti pubblici, escludendolo quindi dall'ambito dell'amministrazione condivisa. Tuttavia, il comma 4 stabilisce che il principio del risultato è il criterio attraverso cui si esercita il potere discrezionale per l'individuazione della regola da applicare ai casi concreti. In questo senso, il principio del risultato opererebbe nell'ambito dell'esercizio creativo dell'autonomia amministrativa per il perseguimento degli interessi sociali.

I.2) Le linee guida ministeriali sulla co-progettazione

Le linee guida ministeriali sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55 e 57 del D.Lgs n. 117/2017 (codice del terzo settore) in materia di co-progettazione contengono alcuni principi ed alcune indicazioni che riepiloghiamo sinteticamente:

- la co-progettazione diventa, dunque, metodologia ordinaria per l'attivazione di rapporti di collaborazione con Enti del Terzo Settore;
- la collaborazione fra enti pubblici ed ETS, in funzione "sussidiaria", è attivabile tanto per la co-costruzione di progetti di intervento, ma anche di servizi. La norma, è bene precisarlo, esige che si tratti di "specifici progetti";

- la disposizione dell'art. 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al dichiarato fine di preservare o, comunque, di non limitare le prerogative di ogni singolo ente pubblico, non specifica le modalità ed i termini per la corretta indicazione e svolgimento di procedimenti amministrativi di co-progettazione;
- ogni ente pubblico, dunque, anche per rispettare i principi generali in materia di procedimento amministrativo, può e deve disciplinare le modalità ed i termini per la corretta indicazione e svolgimento di procedimenti amministrativi di co-progettazione.

Le Linee guida indicano il contenuto minimo di un avviso pubblico di co-progettazione*:

- finalità del procedimento;
- oggetto del procedimento;
- durata del partenariato;
- quadro progettuale ed economico di riferimento;
- requisiti di partecipazione e cause di esclusione, con particolare riguardo alla disciplina in materia di conflitti di interesse;
- fasi del procedimento e modalità di svolgimento;
- criteri di valutazione delle proposte, anche eventualmente finalizzate a sostenere – nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità – la continuità occupazionale del personale dipendente degli ETS;
- conclusione del procedimento.

Rho, 29 luglio 2026

IL DIRETTORE

AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA

Dott. Francesco Reina

Questo documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 dalle seguenti persone: FRANCESCO REINA

* È chiaro che le Linee Guida ministeriali immaginano una situazione tipica in cui l'amministrazione ha già chiaramente individuato l'intervento progettuale.